

STATUTO DELLA "SKILLUP - APS"

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D.lgs. 117/2017, della legge 383/2000 e successive modificazioni e integrazioni, nonché della normativa in materia, l'ente del terzo settore denominato "SKILLUP - APS", il quale assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale, con il fine della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di educazione, istruzione e formazione professionale e degli adulti. L'associazione si costituisce in conformità al dettato dell'art. 35 del D.lgs. 117/2017 nella forma di **Associazione di Promozione Sociale**.

L'Associazione ha **sede** attualmente in **Viterbo (VT)**, **Strada Poggino n. 76** e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

La durata dell'Associazione è **a tempo indeterminato**. L'Associazione, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, deve costituire e mantenere un **patrimonio** rispondente a quanto previsto dall'art. 22 comma 4 del D.Lgs 117/2017 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2 - Finalità, oggetto e attività

L'Associazione SKILLUP - APS non ha fini di lucro, neanche indiretto; opera per fini di solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di educazione, istruzione e formazione professionale degli adulti.

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. Le azioni dell'associazione si svolgeranno nei limiti del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, delle relative norme di attuazione della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei soci. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana e del Codice civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

L'Assemblea delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi

ALLEGATO **A**
AL N° **12655**
DI RACCOLTA

più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell'associazione stessa. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle Preleggi del Codice Civile.

L'associazione esercita in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, rientrano nell'elenco di attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, e sono le seguenti:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali - con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi - nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazio-

ni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socioeducative formative e culturali. Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione italiana che hanno ispirato l'APS stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

In particolare, l'Associazione vuole favorire momenti di partecipazione, cooperazione e cittadinanza attiva, con particolare riguardo attraverso il coinvolgimento dei giovani e di persone con diversa tipologia di disagio, per favorire coesione sociale sia a livello locale che, attraverso specifiche iniziative, in ambito regionale, nazionale, europeo e internazionale.

Per il raggiungimento delle attività di interesse generale sopra indicate l'Associazione si impegna a:

1. promuovere azioni ed iniziative, in particolare tra i giovani, per rafforzare la solidarietà e la tolleranza, l'integrazione e le più ampie opportunità, senza alcuna distinzione di genere, razza, religione;
2. promuove la cittadinanza attiva giovanile;
3. favorire e rafforzare la coesione sociale incentivando scambi culturali tra i diversi paesi, con particolare riguardo a quelli dell'unione europea;
4. diffondere i principi ed i valori della cooperazione finalizzati all'inclusione sociale, alla democrazia partecipata, alle pari opportunità, alla condivisione, attraverso percorsi che favoriscano lo sviluppo di competenze relazionali, organizzative, di comunicazione e dinamica di gruppo;
5. sostenere qualunque processo e strutture le cui finalità volgono a sostenere lo sviluppo dei giovani quali cittadini attivi e responsabili sia in ambito decisionale che di condi-

visione di valori;

6. valorizzare le diversità culturali al fine di integrare le essenze, prevenendo ed ostacolando ogni forma di razzismo, intolleranza e xenofobia;

7. promuovere iniziative di inclusione sociale di persone, in particolar modo giovani, aventi qualunque tipologia di difficoltà e/o disagio;

8. favorire l'integrazione giovanile nell'ambito della vita pubblica;

9. promuovere eventi, iniziative e attività che abbiano ad obiettivo l'educazione ambientale e del vivere nei canoni salutistici attraverso iniziative di sport, attività all'aria aperta e percorsi di educazione alimentare;

10. arginare forme di bullismo e di emarginazione, promuovendo di contro principi di legalità ed attività di competizione positiva e di collaborazione riscontrabile in ambiente cooperativistico e sportivo;

11. promuovere eventi, iniziative ed attività sportive che abbiano lo scopo di accrescere la cultura dei principi e i valori dello sport, in maniera particolare coinvolgendo i giovani;

12. favorire percorsi che facilitino l'inclusione dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso l'incoraggiamento e la realizzazione di percorsi presso ogni tipologia di aggregazione (scuole, circoli, associazioni, ecc.) per far acquisire e sperimentare le conoscenze di base proprie della cooperazione;

13. supportare, attraverso scambio e trasferimento di competenze, giovani e persone in situazione di disagio e/o svantaggio nella creazione e nell'avvio di attività associazionistiche, produttive e lavorative;

14. stimolare lo spirito di creatività e imprenditorialità attraverso progetti avviati anche con istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di trasmettere conoscenze di base per favorire l'accesso al mondo del lavoro;

15. promuovere e realizzare studi, ricerche, convegni e seminari in materia di politiche familiari e giovanili, con particolare riguardo a quei settori caratterizzati da fragilità;

16. promuovere iniziative riconducibili all'apprendimento non formale, ma sostanziale;

17. svolgere indagini per accertare le esigenze formative dei giovani e di persone con disagio sociale per avviare e realizzare iniziative di formazione ed informazione;

18. favorire l'aggiornamento professionale per quanti operano, a diverso titolo, in attività che vedono quali primi beneficiari i ragazzi e persone aventi una qualunque forma di disagio;

19. promuovere adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni della famiglia e i suoi diritti, come riconoscimento del ruolo sociale, educativo e formativo che

la famiglia svolge per la collettività;

20. stimolare e attuare politiche rivolte alle organizzazioni del terzo settore che possano promuovere facilitazioni per la risoluzione di problematiche familiari e giovanili;
21. avviare servizi a tutela delle famiglie, in risposta alle loro esigenze di carattere sociosanitario, assistenziale ed educativo;
22. effettuare attività di rappresentanza con le istituzioni locali, nazionali e sovranazionali, in materia di politiche familiari e giovanili;
23. avviare collaborazioni, partecipare a bandi e ricevere incarichi da parte di soggetti pubblici e/o privati per l'attuazione delle finalità del presente statuto;
24. promuovere tra i soci e i sostenitori la realizzazione di prodotti, con particolare riguardo a quelli di artigianato e agroalimentari, e servizi, per favorire la cessione ai fini di raccolta fondi per fini statutarie;
25. gestire e partecipare a mercatini e quant'altro utile per incentivare l'attività manuali e imprenditoriali tra i giovani ma anche per favorire la raccolta fondi per la realizzazione di attività statutarie;
26. promuovere e realizzare iniziative che abbiano come fine il benessere morale, psichico e sociale della persona;
27. gestire strutture e/o impianti per favorire incontri ludici e culturali dove creare biblioteche specializzate e permettere la distribuzione di bevande ed alimenti esclusivamente a favore dei soci;
28. favorire la valorizzazione del territorio e delle produzioni locali;
29. organizzare viaggi, gite e scambi culturali, anche attraverso la gestione di mezzi propri di trasporto;
30. partecipare e promuovere rubriche e trasmissioni radiofoniche, televisive e di diffusione in genere, che abbiano ad oggetto le finalità del presente statuto;
31. gestire locali ed attività per favorire l'inserimento lavorativo e la professionalizzazione di giovani e di persone aventi ogni forma di disagio;
32. caratterizzare, proteggere e valorizzare la biodiversità terrestre ed acquatica, il clima e l'ambiente in generale attraverso manifestazioni, divulgazione mediante un approccio integrato e multidisciplinare, per una gestione sostenibile delle risorse;
33. operare per l'affermazione dei principi della sostenibilità ambientale, economica e sociale per uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere i bisogni delle generazioni future;
34. realizzare iniziative a scopo educativo che siano svolte anche in collaborazione con istituzioni formative e didattiche al fine di promuovere una cultura ambientale che presupponga una visione etica del rapporto uomo-natura;

35. realizzare progetti di salvaguardia e riqualificazione dell'ambiente;

36. cercare soluzioni innovative e nuovi strumenti per rendere le persone consapevoli degli effetti delle proprie azioni e spingerle al cambiamento dei comportamenti.

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi l'Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai propri scopi istituzionali purché secondarie e strumentali rispetto all'attività principale predetta, di interesse generale, così come consentito dall'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. In particolare, l'Associazione potrà:

- collaborare con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, l'accettazione di donazioni o lasciti ereditari, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l'affidamento e la gestione di immobili, beni e attività;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività (a titolo esemplificativo anche accordi di sponsorizzazione);
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia attinente e conforme ai suoi scopi istituzionali;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- svolgere attività di ricerca, dirette o attraverso la collaborazione con Centri Studi od Osservatori, già esistenti o di nuova costituzione;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, convegni, incontri, corsi di formazione procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- istituire premi e donazioni, che potranno essere assegnati nella forma e nei tempi di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, destinati ad insignire personalità e/o aziende e/o Istituzioni, Enti e, in genere, qualsiasi soggetto pubblico o privato che si contraddistingue per meri-

ti, studi e/o lavori nei settori di attività dell'Associazione;

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento degli scopi.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche **attività diverse** rispetto quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Articolo 3 - Soci e ammissione

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che ne faranno richiesta, che si riconoscono nello Statuto, ne condividono i principi di solidarietà ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale, nel rispetto dei regolamenti.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto nonché enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, mediante inoltro di domanda scritta. Sull'ammissione dei soci decide il Consiglio Direttivo.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, inoltre il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. I soci che non provvederanno al versamento annuale della quota associativa ovvero non supportino l'associazione con diverso tipo di contributo, sia anche lavorativo o di partecipazione, tale da essere considerato dal Consiglio Direttivo sufficiente a compensare il mancato versamento della quota prevista, verranno considerati automaticamente esclusi. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Al socio, su richiesta, deve essere consegnata una copia aggiornata dello Statuto e dei regolamenti interni, anche se su supporto informatico, che è tenuto a rispettare.

L'ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento e il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'ammissione del socio è annotata nel libro soci.

Il Presidente ha la facoltà di ammettere direttamente i soci ordinari la cui ammissione deve essere ratificata al primo Consiglio Direttivo utile. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo o, per quanto attiene

ai soci di cui al precedente punto, alla data di iscrizione nel libro soci. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato e va comunicato per iscritto all'interessato entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante associato entro 60 (sessanta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

CATEGORIE DI ASSOCIATI

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- fondatori;
- ordinari;
- sostenitori;
- onorari;
- volontari.

SOCI FONDATORI: sono quelle persone che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo. Il socio fondatore è tenuto al pagamento della quota associativa espressamente stabilita dal Consiglio Direttivo e ha diritto di elettorato attivo e passivo. I soci fondatori possono versare contributi aggiuntivi volontari a sostegno economico dell'Associazione.

SOCI ORDINARI: sono quelle persone che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato. Il socio ordinario è tenuto al pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ed ha diritto di elettorato attivo e passivo. I Soci ordinari possono versare contributi aggiuntivi volontari a sostegno economico dell'Associazione.

SOCI SOSTENITORI: sono quelle persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione, usufruiscono delle attività dell'Associazione, nonché enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che partecipano alla realizzazione degli scopi statutari. I soci sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, pagano una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci sostenitori possono versare contributi aggiuntivi volontari a sostegno economico dell'Associazione.

SOCI ONORARI: sono quelle persone fisiche o giuridiche o enti alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza o alle quali l'Associazione riconosce particolari meriti. Essi vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il titolo di socio onorario ha durata annuale ed è rinnovabile. I Soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo. Pur non godendo dei diritti degli altri soci, i soci onorari possono versare contributi aggiuntivi volontari a sostegno economico dell'Associazione.

SOCI VOLONTARI: Il volontario è una persona fisica che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e

del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il socio volontario ha diritto di elettorato attivo e passivo, non possono contrarre rapporto di lavoro con l'Associazione, possono versare contributi aggiuntivi volontari a sostegno economico dell'Associazione. Ulteriori dettagli sulla figura del socio volontario sono declinati all'articolo 6 del presente statuto.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è personale, non è rimborsabile, non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 4 - Perdita della qualità di socio

Gli associati sono tenuti a osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione. La qualità di socio si perde per: - decesso; - morosità/inattività; - dimissioni; - espulsione diretta.

MOROSITÀ/INATTIVITÀ: il mancato pagamento della quota associativa annuale porta all'esclusione del socio dall'associazione con decorrenza immediata, ovvero la mancata compensazione secondo i parametri di cui all'Art. 3.

DIMISSIONI: il socio può recedere dall'Associazione dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento per la quota sociale dell'anno in corso.

ESPULSIONE DIRETTA: il socio che contravviene ai doveri e ai regolamenti stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione, attraverso atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti, oppure che senza adeguata ragione si metta in condizione di inattività prolungata.

Il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed informative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee (fatto salvo le eccezioni

all'art. 4), di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha il diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili come la quota associativa. Questa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Articolo 6 - Soci volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Articolo 7 - Risorse Economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);

- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;

- contributi di organismi ed enti nazionali ed internazionali;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Il patrimonio sociale, indivisibile, è costituito da:

- beni mobili ed immobili;

- donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

Articolo 8 - Organi Dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Collegio dei Revisori;

- i Probiviri;

Tutte le cariche elettive sono gratuite; è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

Articolo 9 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è il massimo organo deliberante ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione, da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di Novembre.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona dallo stesso a ciò delegata, almeno sette giorni prima della data della riunione, mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede legale e, in sostituzione, mediante comunicazione raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, o a

mezzo fax o posta elettronica (email o pec) al recapito risultante dal libro dei soci, ovvero con mezzi tecnologici e non, che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. Nella **convocazione** dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 10 - Compiti dell'Assemblea

In particolare, l'Assemblea ha il compito:

- a. ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b. deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione, come lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione stessa;
- c. definire il programma generale annuale di attività;
- d. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- e. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f. approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- g. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- h. deliberare sull'esclusione degli associati, (la competenza può essere attribuita ad altro organo eletto dalla medesima);
- i. deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- j. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- k. discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- l. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 11 - Validità dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità

delle deleghe, o, in sua assenza, dal Vicepresidente o ad un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea. Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da una persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Articolo 12 - Votazioni dell'Assemblea

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti e, con la presenza fisica o per delega, di almeno la metà degli associati.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre indire un'Assemblea straordinaria e per la validità del voto occorre **il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati** intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. In tutte le votazioni, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'Assemblea.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate, oppure quelle indicate dagli enti associati, tra i loro soci.

I Consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 14 - Ruoli e compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria; l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione; l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Non può essere eletto Consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che porta l'interdizione, anche temporanea, nei pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi, art. 2382 del Codice civile.

In caso di conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il **Presidente**, il **Vicepresidente** e può nominare il Tesoriere e il Segretario.

Assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni qualifiche e retribuzioni. Conferisce procure generali e speciali. Predispose e propone all'Assemblea il programma annuale di attività, nonché il bilancio sociale e di esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e l'approvazione. Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci. Ratifica o respinge i provvedimenti di

urgenza adottati dal Presidente. Delibera in ordine alla perdita di status di socio.

E' facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare apposito Regolamento generale che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto Regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente assume, nell'interesse dell'Associazione, tutti i provvedimenti ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, e nel caso ricorrano motivi di opportunità ed urgenza, si obbliga a riferire in occasione della prima adunanza utile del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e a lui potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegare, anche di straordinaria amministrazione. Nello svolgimento dei compiti di ordinaria amministrazione, il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito alle attività compiute. Il Presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. In particolare, compete al Presidente:

- definire le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni relativi al funzionamento degli organi e delle strutture, al personale e all'utilizzo delle cose comuni.

Il Presidente individua istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi di indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi

altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo, potrà conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni a lui affidate dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere, spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione.

Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Ad eccezione dei Libri contabili, come specificato comma 27, tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

Articolo 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, anche da consegnare a mano, o a mezzo fax, o per posta elettronica o per telegramma o qualunque altro mezzo atto a garantire la comunicazione.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza. In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per via telefonica con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio scelto a partire dal più anziano. **Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti** e le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in casi di sua assenza o impedimento, da perso-

na designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. Nel caso in cui alle riunioni del Consiglio Direttivo un Consigliere risulti assente per più di due volte senza giustificato motivo, il Consigliere decade di fatto dal suo incarico. Nel caso di dimissioni del Presidente, decade l'intero Consiglio Direttivo che deve essere nuovamente eletto in Assemblea.

Articolo 16 - Organo di Controllo e Collegio dei Revisori

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017, l'Assemblea elegge un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale da qui in avanti detto Collegio dei Revisori, i requisiti predetti nel comma b, devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Collegio dei Revisori dell'Associazione è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 ss.mm.ii. ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo, e l'operato dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, se esterni all'Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

Il Collegio dei Revisori dell'Associazione può essere sostituito da un revisore contabile, anche interno, fintanto che l'Associazione ha un numero di soci inferiore a mille unità. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e

dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 17 - Proviviri

L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio di Proviviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Proviviri sono inappellabili.

Articolo 18 - Esercizio Sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio so-

ciale. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/17 e ss.mm.ii., comunque, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 19 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leg-

gi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 20 - Libri Sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Articolo 21 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo secondo le necessità e per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione, nonché da regolare contratto, disciplinato a seconda del rapporto instaurato.

Articolo 22 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Articolo 23 - Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Articolo 24 - Bilancio Sociale e Informativa Sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate,

sono superiori a cento mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Articolo 25 - Lo scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 12, comma quinto dello Statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al già menzionato Ufficio la richiesta di parere con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

Articolo 26 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al D.Lgs 117/2017.

F.to PETROCCHI LUCIA

F.to GALLI RACHELE

F.to DILIO DANIELE

F.to CANTORI DEBORA

F.to CANTORI ARMANDO

F.to TODINI GAIA

F.to MORUCCI GIUSEPPE

F.to BOSCHI MARCO

F.to MASSIMILIANO PENSATO (Sigillo)

